

ASSOCIAZIONE CAMPANARI LIGURI

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

Il giorno Venerdì 4 del mese di marzo dell'anno duemilacinque, si costituisce in Chiavari provincia di Genova L'ASSOCIAZIONE SUONATORI DI CAMPANE A SISTEMI GENOVESI.

L'associazione ha scopi religiosi, socio - culturali e ricreativi, con il fine primario di elevare, promuovere, propagandare e diffondere l'arte della tradizione Campanaria e di quella Ligure in particolare.

Tale associazione ha sede nel comune di Cogorno.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del consiglio di presidenza.

ART. 2 OBIETTIVI

L'associazione che è apolitica e non ha fini di lucro, persegue i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare e tutelare gli interessi religiosi, morali, culturali e sociali dell'Arte Campanaria;
- b) promuovere a tutti i livelli, con Enti Religiosi e Civili rapporti di collaborazione e realizzazione di manifestazioni campanarie;
- c) promuovere studi e ricerche storiche e statistiche sulle campane ed il loro uso, curandone la stampa, la divulgazione e la tutela del valore storico - artistico;
- d) curare la collaborazione con Enti e Associazioni anche di altre Regioni e Stati che perseguano scopi affini ed intendano sostenere ed incoraggiare l'arte Campanaria;
- e) incentivare la passione e l'attività dei giovani, curandone la formazione tecnica e culturale con l'ausilio di esperti;
- f) provvedere alla programmazione di manifestazioni campanarie, sia su campanili sia a mezzo di concerti itineranti;
- g) collaborare con Curie e Parrocchie per il recupero ed il funzionamento dei concerti abbandonati, in disuso, privi di manutenzione o automatizzati non razionalmente.

ART. 3 ORGANI STATUTARI

Sono organi statutari dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Regionale;
- c) Consiglio di presidenza;
- c) Conciliatori;
- d) Revisori dei conti.

ART. 4 ASSOCIATI

Sono soci EFFETTIVI coloro che esercitano l'arte campanaria a sistema ligure;

sono soci BENEMERITI le persone distinte per il loro aiuto dato all'Associazione o per l'attività campanaria svolta in passato;

sono soci SIMPATIZZANTI coloro che dimostrano una spiccata passione per l'Arte Campanaria;

sono soci ONORARI coloro che si sono distinti per particolari benemeritenze.

I soci BENEMERITI E ONORARI sono nominati dal consiglio di presidenza;

ART. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione; ad essa partecipano tutti i soci regolarmente iscritti.

Ai soci Simpatizzanti e Onorari è concesso il solo diritto di parola, mentre ai soci Effettivi e Benemeriti è concesso anche il diritto di voto dal secondo anno di iscrizione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta lo richiedano :

almeno il doppio della radice quadrata del numero dei soci regolarmente iscritti.

La richiesta deve essere inoltrata al consiglio di presidenza in forma scritta e firmata dai soci richiedenti motivandone le ragioni.

L'assemblea è ritenuta valida in 1° convocazione se sono presenti almeno il 50% +1 dei soci all'ora e nel luogo stabilito.

Diventa di 2° convocazione dopo mezz'ora e in tal caso è valida con il doppio della radice quadrata del numero dei soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti sui programmi, sulla situazione economica, sulle iniziative da promuovere, elegge il consiglio regionale, approva lo statuto ed eventuali modifiche dello stesso.

ART. 6 CONSIGLIO REGIONALE

Il consiglio regionale è eletto dall'assemblea generale dei soci da una lista di candidati del loro collegio (di soci regolarmente iscritti) che accetterebbero l'incarico.

E' composto da 11 soci così suddivisi:

prov. di Imperia N° 2 delegati

prov. di Savona e Alessandria N° 2 delegati

prov. di Genova N° 3 delegati

Genova città N° 2 delegati

prov. di La Spezia N° 2 delegati

Il consiglio regionale, unitamente al consiglio di presidenza, si riunisce almeno 2 volte l'anno, resta in carica 4 anni e tutti i membri possono essere rieletti.

Il consiglio regionale elegge direttamente il presidente e tutti i membri del consiglio di presidenza. (le cariche verranno decise dal presidente)

Il membro del consiglio regionale che risulterà assente per tre volte consecutive senza motivate giustificazioni, sarà privato dell'incarico e verrà sostituito con il Socio che nelle votazioni avrà riportato il maggior numero di voti dei non eletti.

I delegati di ciascun distretto come sopra individuato, cura i rapporti con gli enti e organizza manifestazioni nel loro distretto di intesa con il coordinatore di cui l'articolo 13.

Le cariche del consiglio regionale non sono cumulabili con le cariche del consiglio di presidenza.

ART. 7 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

E' l'organo esecutivo dell'associazione, viene eletto dal consiglio regionale su una lista di Soci che accetterebbero l'incarico.

Il consiglio di presidenza resta in carica quattro anni; è composto di un presidente, VicePresidente, Segretario, Cassiere e Coordinatore, per un totale di cinque persone.

Il membro del consiglio di presidenza che risulterà assente per tre volte consecutive senza motivate giustificazioni, sarà privato dell'incarico e verrà sostituito con il Socio che nelle votazioni avrà riportato il maggior numero di voti dei non eletti.

La Presidenza si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea, provvede alla programmazione di manifestazioni ed a tutti i servizi ed organizzazioni per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il consiglio di presidenza vaglia le richieste di adesione dei nuovi soci e ha la facoltà di accoglierle o respingerle.

ART. 8 CONCILIATORI

Si costituisca, nominato dal consiglio regionale, un collegio di tre soci degni di particolare stima ed equità, che resta in carica quattro anni, al quale è demandato conciliare e risolvere controversie che potrebbero formarsi all'interno dell'Associazione.

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio regionale, rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.

Rappresenta l'Associazione, cura i rapporti con Enti Civili e Religiosi, assume impegni, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza.

Affida gli incarichi (v.pres., segr. Cass. Coord. ecc.) all'interno del Consiglio.

Le cariche da lui conferite possono essere sostituite in qualunque momento anche prima della scadenza naturale del mandato.

Elabora e coordina le iniziative di carattere sociale, promozionale e culturale.

ART. 10 VICEPRESIDENTE

Il vice presidente viene nominato dal presidente tra soci eletti al consiglio di presidenza, rimane in carica quattro anni e può essere rinominato.

Collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di malattia o assenza temporanea.

ART 11 SEGRETARIO

Il segretario viene nominato dal presidente tra soci eletti al consiglio di presidenza, rimane in carica quattro anni e può essere rinominato. cura tutta la corrispondenza e provvede ad una rapida e capillare informazione agli associati.

ART. 12 CASSIERE

Il cassiere viene nominato dal presidente tra soci eletti al consiglio di presidenza, rimane in carica quattro anni e può essere rinominato. Gestisce e custodisce il patrimonio, collabora con il responsabile tesseramento per quanto riguarda le quote associative.

ART. 13 COORDINATORE

Il coordinatore viene nominato dal presidente tra soci eletti al consiglio di presidenza, rimane in carica quattro anni e può essere rinominato.

collabora con il presidente nel perseguimento degli obiettivi dell'associazione, coordina gli eventi organizzati dai consiglieri provinciali.

ART. 14 ALTRE CARICHE

- Responsabile tesseramento
- Addetto stampa
- Addetto rapporti con il clero ed enti civili
- Addetto impianti di tipo meccanico (manuale)

Vengono nominati dal presidente tra gli associati (simpatizzanti, effettivi e/o benemeriti, durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

ART. 15 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Le cariche sono tutte completamente gratuite.

DIRITTI:

- a) avere aiuto e collaborazione nella organizzazione di manifestazioni campanarie;
- b) ricevere aiuto in rapporto alle disponibilità per la organizzazione di corsi per allievi o per idonee iniziative nella promozione e divulgazione dell'Arte Campanaria;
- c) aver consulenza su eventuali interventi sul concerto di carattere meccanico - innovativo di tipo manuale dal responsabile delegato per gli impianti;
- d) avere dal presidente un elenco aggiornato dei fonditori e installatori esistenti e conosciuti.

DOVERI:

Ogni singolo associato è tenuto a :

- a) una scrupolosa osservanza dello statuto;
 - b) a collaborare per propagandare l'Arte Campanaria;
 - c) fornire consulenza su eventuali interventi sul concerto di carattere meccanico- innovativo ai nuovi associati o a chiunque ne abbia necessità.
 - d) prestare collaborazione nell'organizzazione di manifestazioni ed impegnarsi per la migliore riuscita di esse;
- tenere un comportamento consono agli interessi, alla dignità e al prestigio dell'arte campanaria;
- e) segnalare tempestivamente alle parrocchie eventuali guasti o anomalie che si potrebbero verificare compromettendo la buona conservazione e funzionamento del concerto.
 - d) ciascun socio è in dovere di non favorire o propagandare alcun produttore di campane e/o installatore di impianti di elettrificazione a scapito di altri.

ART. 16 SANZIONI

Il consiglio di Presidenza ha la facoltà di richiamare, sospendere o espellere dall'associazione il Socio che non osservi lo statuto, ma prenda decisioni proprie o non tenga un comportamento consono, agendo contro gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

ART. 17 DANNI O INFORTUNI

Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite, volontarie e libere, per cui nessuna responsabilità è da attribuire all'Associazione o al presidente per danni, incidenti o infortuni che si potrebbero verificare prima, durante e dopo le prestazioni dei soci stessi, i quali se ne assumono per intero la responsabilità e le conseguenze.

ART. 18 PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio sarà usato solo per attività sociali benefiche e ricreative di carattere collettivo.

ART. 19 QUOTA ASSOCIATIVA

Ogni Socio EFFETTIVO dovrà versare la quota annuale fissata in euro 10 (dieci/00), mentre per i soci simpatizzanti la quota associativa è fissata in euro 5 (cinque/00).

L'importo delle quote associative potrà essere modificato su delibera del consiglio di presidenza.

Tali quote dovranno essere versate entro il 31 marzo di ogni anno solare.

ART. 20 REQUISITI di adesione

Chiunque sia interessato ed abbia i requisiti di cui l'articolo 4 dovrà inoltrare richiesta scritta e firmata da almeno due soci appartenenti all'associazione al consiglio di presidenza in qualsiasi momento, dichiarando di accettare il presente statuto senza nessuna riserva.

L'adesione viene subordinata al parere vincolante del consiglio di presidenza che si esprimerà come previsto dall'articolo 7 nella successiva riunione.

ART. 21 PROGRAMMI ANNUALI

Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà steso un calendario contenente tutte le manifestazioni che si prevede di realizzare nel corso dell'anno, che verrà trasmesso alle altre organizzazioni ed ai mezzi di diffusione e propaganda.
